

REGOLAMENTO IDRANTI STRADALI

1- Riferimenti legislativi

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1570 del 27/12/1941 e s.m.i., richiamato nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 13865 del 13/04/1964, le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali (idranti stradali).

2- Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le aree servite dalla rete di acquedotto, a cura ed a carico delle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Ai fini del presente regolamento, nella definizione di acquedotto sono comprese sia le reti di distribuzione di acqua potabile che le reti di distribuzione di acqua non potabile.

Il presente regolamento si applica congiuntamente ad eventuali disposizioni legislative e/o normative in materia di idranti stradali, in caso di incompatibilità le disposizioni legislative e/o normative prevalgono rispetto al presente regolamento. In ogni caso è fatto obbligo di osservare le eventuali prescrizioni emanate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e/o dalle autorità di Protezione Civile territorialmente competenti.

3- Caratteristiche degli idranti stradali

3.1- Prescrizioni generali

L'allacciamento degli idranti stradali deve essere realizzato preferibilmente sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile. In presenza di ulteriore rete per la distribuzione di acqua non potabile, l'allacciamento può essere realizzato su quest'ultima, a condizione che le caratteristiche dell'acqua siano idonee al servizio antincendio e che le garanzie di funzionamento (in termini di continuità di servizio, portata e pressione) siano pari o superiori rispetto a quelle offerte della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di allacciamento alla rete di distribuzione di acqua non potabile, si raccomanda che ciascun idrante sia corredato di un cartello o di una marcatura indelebile riportante l'indicazione "ACQUA NON POTABILE".

La condotta di allacciamento deve avere un diametro interno almeno pari al diametro nominale dell'idrante.

Ciascun idrante deve essere ubicato in posizione sempre visibile ed accessibile, a tal fine è necessario provvedere all'installazione di apposita segnaletica stradale e di opportuni elementi dissuasori per impedire che la sosta di autoveicoli o il deposito di materiali possano ostacolare l'accessibilità.

3.2- Prescrizioni particolari per gli idranti soprasuolo (idranti a colonna)

Gli idranti del tipo soprasuolo (idranti a colonna) devono essere adottati in tutte le nuove installazioni, salvo casi in cui, per l'assenza di marciapiedi o di altri spazi idonei ai lati della strada, sia indispensabile l'installazione di idranti del tipo sottosuolo posizionati all'interno della carreggiata.

Il diametro nominale degli idranti del tipo soprasuolo deve essere DN 100 o superiore e ciascun idrante deve essere dotato di due o più sbocchi UNI 70 e di uno sbocco UNI 100. Nelle aree a basso rischio è ammessa l'installazione di idranti del diametro nominale DN 80 dotati di due sbocchi UNI 70, qualora il diametro delle condotte esistenti non consenta l'allacciamento di idranti DN 100.

Gli idranti soprasuolo devono essere dotati del sistema a rottura prestabilita e devono essere manovrabili con la chiave unificata in dotazione ai Vigili del Fuoco.

3.3- Prescrizioni particolari per gli idranti sottosuolo

L'installazione di idranti del tipo sottosuolo è ammessa unicamente laddove non sia possibile impiegare idranti del tipo soprasuolo.

Gli idranti del tipo sottosuolo devono avere diametro nominale minimo DN 80 e sbocco con attacco UNI 70 (non sono ammessi attacchi del tipo "a baionetta"), l'installazione deve avvenire esclusivamente con l'apposito chiusino di forma ovale recante la scritta "IDRANTE" stampata sul coperchio.

La posizione di ciascun idrante sottosuolo deve essere segnalata con l'apposito cartello riportante la scritta "IDRANTE SOTTOSUOLO" e l'indicazione delle distanze dell'idrante rispetto al cartello, il cartello deve essere installato in posizione ben visibile ad altezza di circa 2 metri rispetto al piano stradale.

Gli idranti sottosuolo devono essere manovrabili con la chiave unificata in dotazione ai Vigili del Fuoco.

4- Dotazione di idranti nelle aree con presenza di gruppi di edifici (centri abitati, nuclei abitati, zone industriali e similari)

Il numero e la posizione degli idranti stradali devono essere tali da garantire l'approvvigionamento idrico in vicinanza di ciascun edificio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti distanze, misurate come lunghezza del percorso effettivo lungo le strade:

- All'interno delle aree facilmente accessibili agli automezzi antincendio, la distanza massima tra gli idranti non deve superare i 120 metri e la distanza tra ciascun edificio e l'idrante più vicino non deve superare gli 80 metri¹
- All'interno delle aree con limitata accessibilità agli automezzi antincendio (ad esempio le strade pedonali nei centri storici), la distanza massima tra gli idranti non deve superare i 60 metri e la distanza tra ciascun edificio e l'idrante più vicino non deve superare i 40 metri¹

5- Dotazione di idranti nelle aree con edifici sparsi

Nelle aree con presenza di edifici sparsi, è richiesto unicamente che la distanza tra ciascun edificio e l'idrante più vicino, misurata come lunghezza del percorso effettivo lungo le strade, non superi i 160 metri¹

6- Mappatura degli idranti

Le amministrazioni comunali devono provvedere alla mappatura degli idranti stradali presenti nel territorio di competenza ed al tempestivo aggiornamento delle mappe in conseguenza di qualsiasi variazione del numero e/o della posizione degli idranti.

Le copie delle mappe in formato cartaceo devono essere fornite al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente ed alle organizzazioni di Protezione Civile operanti nel territorio comunale.

E' raccomandabile che le mappe cartacee siano affiancate, ma non sostituite, da una mappa digitale consultabile online con accesso libero, il cui collegamento deve figurare sull'eventuale sito web dell'amministrazione comunale.

7- Controllo periodico degli idranti

Ciascun idrante deve essere sottoposto a manutenzione.

Si raccomanda che il funzionamento degli idranti stradali sia verificato con periodicità non superiore ai 12 mesi, osservando in ogni caso le eventuali disposizioni normative e/o legislative e le specifiche prescrizioni emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e/o dalle autorità di Protezione Civile territorialmente competenti.

La verifica funzionale deve comprendere la misura della pressione statica, la misura della portata erogata a bocca libera e la misura della pressione dinamica (pressione residua) nell'erogazione a bocca libera². Le prestazioni di portata e di pressione sono vincolate alle caratteristiche della rete di acquedotto, si raccomanda di garantire per quanto possibile le seguenti prestazioni:

- Pressione statica: minimo 4 bar
- Pressione dinamica nell'erogazione a bocca libera: minimo 1 bar
- Portata erogata a bocca libera: minimo 1000 litri/min

¹qualora l'edificio sia fortemente distanziato rispetto al confine con la proprietà pubblica, per la presenza di una fascia di terreno di proprietà privata, è ammesso che la distanza dell'idrante più vicino sia definita rispetto al punto di accesso alla proprietà privata posto al confine con la proprietà pubblica (ad esempio il cancello di accesso ad un viale privato che conduce all'edificio).

²per gli idranti soprasuolo, dotati di più bocche, l'erogazione a bocca libera si riferisce ad una singola bocca UNI 70 (non sono richieste prove di erogazione contemporanea da più bocche).